



Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 636

Titolo del provvedimento:

Revisione della disciplina del contenzioso tributario.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972)

art. 1

Controversie devolute alle commissioni tributarie.

Testo: in vigore dal 01/01/1996

Le Commissioni tributarie di cui al R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella L. 7 giugno 1937, n. 1016 e successive modificazioni sono riordinate in: Commissioni tributarie di primo grado; Commissioni tributarie di secondo grado; Commissione tributaria centrale. Appartengono alla competenza delle Commissioni tributarie le controversie in materia di:

- a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;
 - c) imposta locale sui redditi;
 - d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui l'imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
 - e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
 - f) imposta di registro;
 - g) imposta sulle successioni e donazioni;
 - h) imposte ipotecarie;
 - i) imposta sulle assicurazioni;
 - i-bis) Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
- Appartengono, altresì, alla competenza delle suddette Commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

art. 2

Commissioni tributarie di primo grado.

Testo: in vigore dal 30/11/1980

Le Commissioni di primo grado hanno competenza territoriale e sedi identiche a quelle dei tribunali.

La competenza è determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso è proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio è proposto alla Commissione tributaria nella cui circoscrizione è l'ufficio delle imposte di cui all'art. 31, secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ogni Commissione è formata da una o più sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vicepresidente e quattro membri. Il presidente della commissione è scelto tra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo, e presiede l'unica o la prima sezione. I presidenti delle altre sezioni ed i vice presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti e gli intendenti aggiunti a riposo ovvero fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

La meta' dei membri della Commissione è scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dai consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascun consiglio comunale provvede a designare un numero non superiore a quello dei membri la cui designazione è demandata ai comuni. Le designazioni debbono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta del presidente del tribunale.

L'altra meta' dei membri da nominare è scelta fra le persone, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dall'amministrazione finanziaria. Il presidente del tribunale ha facoltà di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Le scelte di cui ai commi precedenti sono fatte dal presidente del tribunale il quale, trascorso il termine indicato nel quinto comma, vi provvede anche se non gli sono pervenute tutte le designazioni da parte dei comuni. Qualora le persone designate dai comuni non siano in totale almeno il doppio dei membri da nominare tra i designati dai comuni, il presidente procede alla scelta anche al di fuori delle persone designate dai comuni. Quando i membri da nominare tra quelli designati dai comuni sono più di tre la scelta non può cadere per più di un terzo fra le persone designate dal medesimo comune.

Alla nomina provvede in conformità il Ministro delle Finanze con proprio decreto.

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 636

Il numero delle sezioni di ogni commissione e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia.

art. 3

Commissioni tributarie di secondo grado.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Le commissioni di secondo grado hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e conoscono delle impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni di primo grado che hanno sede nel territorio della provincia. Ogni commissione e' formata da una o piu' sezioni, composta ciascuna di un presidente, di un vice presidente e di quattro membri.

Il presidente della commissione, i presidenti di sezione ed i vice presidenti sono scelti tra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo.

Il presidente della commissione presiede l'unica o la prima sezione. La meta' dei membri della commissione e' scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dal consiglio provinciale. Il consiglio provinciale provvede alle designazioni per un numero triplo di quello dei membri da nominare.

Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza del consiglio provinciale sono effettuate dal consiglio regionale; nella regione Trentino Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dal consiglio provinciale di Trento e dal consiglio provinciale di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dai consigli dei consorzi stessi.

Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente della Corte di appello.

L'altra meta' dei membri da nominare e' scelta fra le persone, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente della corte di appello ha facolta' di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Le scelte di cui ai commi precedenti sono fatte dal presidente della corte di appello ed alle nomine provvede in conformita' il Ministro per le finanze con proprio decreto.

Il numero delle sezioni di ogni commissione e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

art. 4

Requisiti per la nomina a componente delle commissioni tributarie.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I componenti delle commissioni di primo e di secondo grado debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) essere di buona condotta;
- d) non aver superato, al momento della nomina, il 72esimo anno di eta';
- e) possedere almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo;
- f) avere la residenza in uno dei comuni della circoscrizione per la commissione di primo grado e della provincia per la commissione di secondo grado;
- g) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.

art. 5

Incompatibilita'.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

Non possono far parte delle commissioni tributarie, finche' permangono nell'esercizio delle loro funzioni;

- a) i membri del parlamento;
- b) i consiglieri regionali;
- c) i prefetti;
- d) gli intendenti di finanza;
- e) gli amministratori degli enti che applicano tributi o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi indicati all'art. 1 nonche' coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei corpi di polizia in attivita' di servizio;
- g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonche' del catasto e dei servizi tecnici erariali;
- h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
- i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette;
- l) gli ispettori tributari nominati ai sensi dell'art. 10 della L. 24 aprile 1980, n. 146.

Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il quarto grado.

Nessuno puo' far parte di piu' di una commissione.

art. 6

Decadenza dei componenti delle commissioni tributarie.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:

- a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 4;
- b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 5;
- c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissione volontaria secondo i rispettivi ordinamenti;
- d) senza giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive ovvero, non avendo esteso la decisione nel termine di trenta giorni, non vi provvedono nell'ulteriore termine fissato dal presidente della commissione;
- e) contravvengono al divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 10;
- f) se presidenti delle commissioni o delle sezioni, omettono senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, di convocare il collegio giudicante.

La decadenza e' dichiarata dal Ministro delle finanze su proposta del presidente del tribunale o della corte d'appello, secondo le rispettive competenze.

art. 7

Composizione delle sezioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

All'inizio di ogni anno il presidente della Commissione, con suo provvedimento, determina la composizione delle sezioni.

Il collegio giudicante decide con l'intervento del presidente o del vice presidente e di due membri.

art. 8

Commissione tributaria centrale.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

La Commissione centrale ha sede in Roma ed e' composta dal presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per ogni sezione.

Il numero delle sezioni e' fissato e puo' essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia.

All'inizio di ogni anno il presidente determina la composizione delle sezioni.

Ciascuna sezione giudica con l'intervento del presidente e di quattro membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezione, il collegio e' presieduto dal membro piu' anziano.

Le Sezioni Unite sono presiedute dal presidente della Commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione, le sezioni unite sono presiedute dal presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di impedimento di un presidente di sezione, cosi' come nel caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente della Commissione, subentra il membro piu' anziano della rispettiva sezione. Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, l'anzianita' e' determinata dalla nomina e, in subordine, dall'eta'.

art. 9

Componenti della Commissione Tributaria Centrale.

Testo: in vigore dal 01/01/1992

I membri della commissione centrale sono scelti fra appartenenti alle seguenti categorie in attivita' di servizio o a riposo che non hanno superato il settantaduesimo anno di eta':

- a) magistrati della corte di cassazione;
- b) magistrati del consiglio di stato, con qualifica non inferiore a consigliere;
- c) magistrati della corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere;
- d) avvocati dello stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale;
- e) professori universitari di ruolo di materie giuridiche o economiche, purché non iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma;
- f) impiegati dell'amministrazione finanziaria centrale, con qualifica di direttore generale o di ispettore generale.

Possono, altresì, far parte della commissione, nei limiti di un sesto dei membri della commissione stessa, gli avvocati che siano stati iscritti almeno da dieci anni all'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori e che rinuncino alla iscrizione all'albo professionale.

Gli impiegati di cui alla lettera f) del primo comma, se accettano la nomina, sono messi fuori ruolo e sono collocati a riposo alla data della cessazione per qualsiasi causa dalla carica di componente della commissione e, in ogni caso, non oltre il sessantacinquesimo anno d'eta'.

I presidenti di sezione sono scelti fra i membri piu' anziani per appartenenza alla commissione centrale che hanno qualifica non inferiore a presidente di sezione, del consiglio di stato e della corte dei conti e non inferiore a quella di magistrato della Corte di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori.

Il presidente della commissione centrale e' scelto fra i magistrati della corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione.

Le nomine sono fatte con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze, il quale per i membri magistrati ed equiparati in servizio si attiene alle designazioni dei capi dei rispettivi istituti. Per le incompatibilita' e per la decadenza si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6. La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

art. 10

Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I componenti delle commissioni tributarie hanno tutti identica funzione, indirizzata unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte. Essi restano in carica a tempo indeterminato. Quando si rendono necessarie sostituzioni di componenti deceduti o comunque cessati dall'ufficio, si osserva il procedimento di cui agli articoli 2, 3 e 9. I componenti delle commissioni tributarie cessano in ogni caso dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. Durante l'incarico i componenti delle commissioni tributarie non possono assistere o rappresentare contribuenti in vertenze tributarie.

art. 11

Giuramento.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I presidenti, i vice presidenti e i membri delle commissioni tributarie sono tenuti, all'atto dell'ammissione in carica, a prestare giuramento con la seguente formula:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".

Il presidente della commissione centrale presta giuramento dinanzi al presidente della corte di cassazione, i presidenti delle commissioni di primo e di secondo grado giurano, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci.

Il giuramento del presidente di sezione, dei vice presidenti e dei membri e' ricevuto dal presidente della commissione, che abbia gia' giurato.

Il giuramento si presta pronunciando la formula e sottoscrivendola. I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale, la corte d'appello e la corte di cassazione, salvo quelli previsti dal terzo comma che sono conservati presso la commissione.

art. 12

Compensi ai componenti delle commissioni tributarie.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' annualmente determinato il compenso unitario globale per ogni ricorso deciso.

La misura dei compensi dovuti ai presidenti, ai presidenti di sezione, ai vice presidenti ed ai membri delle commissioni di primo grado e di secondo grado e' stabilita dal Ministro per le finanze con criteri uniformi che debbono tenere conto delle funzioni e del contributo di attivita' da ciascuno portato nonche' delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione.

Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su proposta del presidente della commissione.

Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono determinati i compensi mensili spettanti al presidente, ai presidenti di sezione ed ai membri della commissione centrale. Alla liquidazione ed al pagamento provvede il Ministero delle finanze. Ai componenti le commissioni tributarie, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.

art. 13

Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

Le funzioni di segreteria delle commissioni tributarie sono espletate di norma da impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Ad ogni segreteria e' addetto anche personale inquadrato in altre qualifiche funzionali.

Il Ministro delle Finanze determina annualmente con proprio decreto il contingente di personale da assegnare alle commissioni tributarie, ripartito numericamente fra le diverse provincie.

Il predetto personale conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico del ruolo e della qualifica cui appartiene, salvo quanto stabilito dal successivo art. 14; alla fine di ciascun anno il presidente della commissione riferisce all'intendente di finanza sul servizio prestato dagli impiegati addetti alla commissione.

Presso la commissione centrale e' istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, a classificare e ad ordinare in massime le decisioni della commissione stessa. Con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro per le finanze potra' essere regolato il collegamento col centro

elettronico di documentazione della corte di cassazione per riceverne, in colloquio a mezzo di terminali ricetrasmittenti, le informazioni sui dati memorizzati relativi alla giurisprudenza, alla bibliografia ed alla legislazione e per trasmettere a detto centro elettronico le massime giurisprudenziali della commissione centrale.

art. 13 - bis

Personale delle segreterie.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

L'impiegato avente qualifica di livello piu' elevato o, a parita' di livello, con maggiore anzianita' nella stessa, e' responsabile dell'andamento dei servizi di segreteria di ciascuna Commissione tributaria e ne risponde direttamente al presidente della Commissione, il quale, fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 13 e dall'art. 14 e se particolari circostanze lo rendono opportuno, puo' chiedere all'Intendente di finanza di adottare le misure necessarie per la migliore organizzazione dei servizi.

Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche funzionali superiori alla terza possono, tra l'altro, essere adibiti alle seguenti mansioni:
a) collaborazione con gli impiegati addetti alle funzioni di segreteria;
b) svolgimento delle attivita' concernenti la ricezione, la presa in carico, la fascicolazione e la conservazione dei ricorsi e degli altri atti, nonche' cura dello smistamento degli atti da notificare e della spedizione della corrispondenza;
c) esecuzione del servizio di copiatura o di riproduzione degli atti e della corrispondenza a mezzo di macchine per scrivere e fotoriproduttrici;
d) rilascio delle dichiarazioni di copia conforme e delle ricevute degli atti depositati nelle segreterie;
e) svolgimento di tutte le altre mansioni d'ordine ed esecutive necessarie per l'andamento dei servizi delle segreterie.

Al servizio di anticamera delle Commissioni tributarie sono addetti di norma impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quarta. Il funzionario responsabile dell'andamento dei servizi della segreteria puo' affidare ad impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quinta le mansioni di messo notificatore, con attribuzione dei compensi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della L. 10 maggio 1976, n. 249.

art. 14

Compensi al personale di segreteria.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Agli impiegati di cui all'articolo precedente che si distinguono per assiduita' e rendimento e' concesso, su proposta del presidente della commissione, uno speciale compenso mensile il cui importo non puo' essere superiore al dieci per cento dello stipendio.

Al personale di segreteria che partecipa alle sedute delle commissioni spetta, inoltre, un gettone di presenza di lire tremila per ogni seduta. Alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti compensi provvede l'intendenza di finanza per le commissioni di primo e di secondo grado ed il Ministero delle finanze per la commissione centrale.

art. 15

Ricorso alla Commissione Tributaria di 1 grado.

Testo: in vigore dal 01/01/1992

Il ricorso alla commissione tributaria deve contenere:

- a) l'indicazione della commissione adita;
- b) l'oggetto della domanda;
- c) l'indicazione dell'atto, cui la controversia si riferisce, oppure dell'ufficio tributario nei confronti del quale il ricorso e' proposto;
- d) i motivi;
- e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, se del caso, il suo legale rappresentante nonche' la residenza ed il domicilio eventualmente eletto;
- f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante o del procuratore alla lite.

Al ricorso deve essere allegata copia in carta semplice dell'atto di cui alla lettera c) del comma precedente. Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante.

Il ricorso e' inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32 bis.

art. 16

Proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

Il ricorso alla commissione tributaria puo' essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui al sesto comma. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. In calce agli atti, di cui al comma precedente, sono indicati il termine per proporre ricorso e l'organo al quale esso deve essere proposto. Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora e' ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione della imposta o del provvedimento che irroga la sanzione.

Gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissione in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Il termine per proporre il ricorso e' di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'atto soggetto ad impugnazione. La notificazione della cartella esattoriale vale notificazione del ruolo.

In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione.

Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza che sia stato notificato il provvedimento dell'ufficio tributario sulla stessa, il ricorso puo' essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non e' prescritto.

art. 17

Presentazione del ricorso.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

Il ricorso e' proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario. Della consegna e' rilasciata ricevuta.

L'ufficio tributario, se la copia ad esso assegnata o spedita e' sostanzialmente difforme, puo' richiedere fino all'udienza di discussione che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787.

art. 18

Deduzioni dell'ufficio tributario.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

L'ufficio tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve far pervenire alla Commissione Tributaria le proprie deduzioni con atto corredato dei documenti e delle copie per le altre parti e per il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione ne rilascia ricevuta. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980 n. 787.

art. 19

Fissazione dell'udienza.

Testo: in vigore dal 01/05/1990

Il presidente della Commissione tributaria provvede ad assegnare il ricorso ad una sezione, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento del ricorso stesso ove non constati la tardivita' del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della Commissione od il presidente della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte.

Il presidente della sezione, avvenuta la presentazione delle deduzioni dell'ufficio tributario e comunque decorso il termine di cui all'art. 18, fissa l'udienza di discussione e nomina il relatore.

Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica.

Il presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o delle parti o per esigenze del servizio puo' rinviare la discussione ad altra udienza.

L'avviso di fissazione dell'udienza di discussione o della nuova udienza alla quale essa e' stata rinviata e' comunicato alle parti almeno trenta giorni prima. Se il rinvio e' disposto in udienza a data fissa la comunicazione e' fatta oralmente alle parti presenti.

art. 19 - bis

Deposito di documenti e memorie difensive. Integrazioni dei motivi.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

Fermo quanto stabilito dall'art. 36, le parti possono depositare, fino rispettivamente a venti e a dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione, documenti e memorie con la copia per le altre parti. La Commissione tributaria puo' disporre il differimento della discussione ad udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva scritta o orale e' resa difficile in considerazione dei documenti prodotti o delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Il ricorrente, con memoria soggetta alle disposizioni dell'art. 17, primo comma, puo' integrare i motivi del ricorso fino alla data della comunicazione di cui all'art. 19, quarto comma. L'integrazione dei motivi, se e' resa necessaria dal deposito ad opera di altre parti di documenti non conosciuti, puo' essere fatta entro sessanta giorni dalla data in cui risulta che l'interessato ha avuto notizia di tale deposito; il presidente, se e' stata gia' fissata per la prima volta l'udienza di discussione, con

provvedimento in calce all'istanza concede alla parte, che ne ha fatto richiesta, un termine non inferiore a trenta giorni per l'integrazione dei motivi e fissa la nuova udienza nel rispetto dei termini di cui al primo comma.

art. 20

Udienza e decisione.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti; il presidente ammette quindi le parti alla discussione.

Dell'udienza e' redatto verbale dal segretario.

La decisione e' deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione di non oltre trenta giorni od emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35.

La commissione tributaria, in ogni grado del giudizio, quando accerta un credito del ricorrente, puo', su richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento.

Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, e' depositato immediatamente nella segreteria e le parti possono prenderne visione. L'ordinanza e' depositata immediatamente nella segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli effetti della comunicazione per le parti presenti alla discussione.

art. 20 - bis

Conciliazione.

Testo: in vigore dal 24/02/1995

1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti puo' proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione puo' essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non da' luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore.

2. Ciascuna delle parti puo' proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio puo', comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza gia' fissata. Il provvedimento e' depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalita' indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilita', viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non e' applicabile il comma 5 del presente articolo.

4-bis. La conciliazione giudiziale non puo' avere luogo successivamente alla prima udienza.

4-ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

art. 21

Rinnovazione dell'atto impugnato.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

La commissione, se nell'atto contro il quale il ricorso e' stato proposto rileva un vizio di incompetenza o che comunque non attiene all'esistenza o all'ammontare del credito tributario, sospende con ordinanza il processo, sempre che non si sia verificata sanatoria, ed assegna per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza e' comunicata all'Ufficio Tributario.

Non puo' provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato quando il vizio consista nel difetto di motivazione o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza.

La rinnovazione nel termine fissato dalla commissione impedisce ogni decadenza e fa cessare la materia del contendere sui motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonche' sui motivi che risultano accolti dall'atto rinnovato. Il presidente, verificatasi la rinnovazione dell'atto o decorso il termine assegnato per la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione.

art. 22

Appello.

Testo: in vigore dal 01/05/1990

L'appello puo' essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione previste dal terzo comma dell'art. 38.

L'atto di appello, con allegata una copia in carta semplice, e' proposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalita' di cui al primo comma dell'art. 17, alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.

L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare dei tributi, dei maggiori tributi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie non supera complessivamente lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilita', il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello e' proposto dall'intendente di finanza.

L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 15. La segreteria della commissione notifica la copia dell'atto di appello all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione, puo' proporre appello incidentale, corredato di copia in carta semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra parte.

Trascorso tale termine la segreteria trasmette alla commissione di secondo grado l'atto di appello e l'eventuale appello incidentale nonche' il fascicolo del giudizio di primo grado nel quale inserisce copia della decisione impugnata.

Se la copia di cui al secondo comma non e' allegata, l'appello e' improcedibile. Decorso un anno dalla sua proposizione senza che la copia sia stata consegnata o spedita il processo si estingue. L'estinzione e' pronunciata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della segreteria. Avverso l'ordinanza e' ammesso reclamo alla commissione nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

art. 23

Procedimento.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Nel procedimento dinanzi alla commissione di secondo grado si applicano le disposizioni stabilite per il procedimento dinanzi alla commissione di primo grado dagli articoli 18, 19, 20 e 21.

art. 24

Rinvio alla commissione tributaria di 1 grado.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

La commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di cui all'art. 21, assegna con ordinanza per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza e' comunicata all'Ufficio tributario. Si osservano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 21. Quando la commissione rileva che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si e' costituito regolarmente o che il collegio e' stato composto in modo illegittimo, rimette le parti, con decisione davanti ad altra sezione della commissione di primo grado o, in mancanza, ad altra commissione di primo grado, alla quale il fascicolo del processo e' trasmesso a cura della segreteria dopo che sono inutilmente decorsi i termini per la impugnazione.

In sede di rinvio il processo continua con l'applicazione degli articoli 19 e 20.

art. 25

Ricorso alla commissione tributaria centrale.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

Il ricorso alla commissione centrale puo' essere proposto nel termine di giorni sessanta a decorrere, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo legale rappresentante e deve contenere la indicazione della decisione impugnata e della commissione adita, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi della impugnazione. Si applica il terzo comma dell'art. 15.

Il ricorso, con allegata una copia in carta semplice, e' presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata. La segreteria della commissione notifica la copia del ricorso all'altra parte, che, nel termine di sessanta giorni da tale notificazione, puo' presentare le proprie deduzioni, con allegata una copia in carta semplice. Le deduzioni non sono inserite nel fascicolo finche' non sia stata presentata la copia.

Nello stesso termine puo' essere proposto ricorso incidentale con allegata una copia in carta semplice, che e' notificata all'altra parte a cura della segreteria.

In caso di mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 22.

Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al quarto comma, le parti possono ritirare la copia delle deduzioni e prendere visione del fascicolo.

Successivamente il fascicolo contenente gli atti del giudizio di primo e di secondo grado ed una copia della decisione impugnata e' trasmesso alla commissione centrale.

art. 26

Motivi del ricorso.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Il ricorso alla commissione centrale e' proponibile soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie.

art. 27

Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale.

Testo: in vigore dal 28/05/1990

Il presidente della commissione centrale assegna il ricorso ad una delle sezioni salvo che, essendosi verificato contrasto giurisprudenziale fra le sezioni, ritenga di assegnarlo alle sezioni unite ove non constati la tardivita' del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della Commissione od il presidente della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte. La sezione cui il ricorso e' assegnato, puo' rimetterne, con ordinanza, la decisione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando puo' verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, costituite dal presidente della Commissione e dai presidenti delle sezioni, decidono a maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento i presidenti di sezione sono sostituiti dal componente anziano. Le sezioni unite, cui il ricorso e' stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione.

Il presidente della commissione, per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, o il presidente della sezione, nomina il relatore e fissa la data per la decisione. La data e' comunicata alle parti, almeno sessanta giorni prima, a cura della segreteria; si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 19.

Le parti possono prendere visione del fascicolo e depositare in segreteria, memorie fino a trenta giorni prima della data fissata per la decisione e repliche fino a dieci giorni prima.

Le memorie e le repliche non possono essere inserite nel fascicolo se non ne sia stata depositata copia per l'altra parte.

Le parti hanno diritto di conoscere la composizione della sezione e possono proporre istanza di ricusazione fino al giorno prima della data fissata per la decisione.

art. 28

Decisione del ricorso.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Il ricorso e' deciso in camera di consiglio nella data stabilita, salvo che il collegio non ravvisi motivi per rinviarne o continuarne l'esame in altro giorno, ma non oltre sessanta giorni.

Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, e' depositato in segreteria e le parti possono prenderne visione.

art. 29

Decisioni di rinvio.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Se in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie, la commissione centrale rinvia ad altra sezione della commissione di secondo grado che aveva gia' pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado. Nei casi indicati nell'articolo 24, secondo comma, la commissione centrale anche nelle controversie di cui al primo comma rinvia davanti ad altra sezione della commissione di primo grado che aveva gia' pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di primo grado.

Se nel termine di ottanta giorni dalla notificazione della decisione di rinvio non e' stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla corte di cassazione la segreteria lo trasmette alla commissione cui e' stato rinviato il processo. In sede di rinvio si applicano gli articoli 19 e 20.

art. 30

Rappresentanza e difesa del contribuente.

Testo: in vigore dal 05/04/1991

Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione Tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale.

La procedura speciale puo' essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale.

Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 636

Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.

Se l'incarico è conferito in un atto del processo, la firma è autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

art. 31

Proroga dei termini per gli eredi del contribuente.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla data della morte della parte o del suo rappresentante o alla data della sentenza esecutiva che ne abbia dichiarato l'incapacità, sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data. Agli eredi, che non hanno comunicato alla segreteria della commissione le loro generalità e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dalla morte della parte, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata del defunto risultanti dagli atti del processo.

art. 32

Comunicazioni e notificazioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'Ufficio Tributario possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione.

Le notificazioni sono fatte secondo la norma dell'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 32 bis del presente decreto.

Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ed, all'Ufficio Tributario, mediante presentazione dell'atto alla segreteria, che ne rilascia ricevuta sulla copia.

L'ufficio provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, che osservano le disposizioni di cui al secondo comma.

Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo di servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

art. 32 - bis

Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

Le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della Commissione la comunicazione di variazioni. Se la relazione di notificazione od equipollente atto dell'ufficio postale attesta che il domicilio eletto o la residenza dichiarata è fittizia, il termine perentorio entro il quale una notificazione debba essere eseguita si intende prorogato di trenta giorni. Le indicazioni della residenza e del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

Se mancano la dichiarazione della residenza o l'elezione di domicilio o se per la loro assoluta incertezza la notificazione non è possibile, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la segreteria della Commissione. La stessa disposizione si applica se la parte non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi elegge domicilio.

art. 33

Fascicolo del processo.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

La segreteria della Commissione Tributaria forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi il fascicolo contenente gli atti e i documenti prodotti dal ricorrente, nonché i fascicoli contenenti gli atti e i documenti prodotti dalle altre parti. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni. Trascorsi sei mesi dal giorno in cui è intervenuta la decisione passata in giudicato, la segreteria della commissione trasmette il fascicolo all'Ufficio Tributario competente.

Il ricorrente entro il termine indicato nel comma precedente ha diritto di ottenere dalla segreteria della commissione la restituzione del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti. Successivamente, entro cinque anni dalla data dell'ultima decisione, la richiesta di restituzione può essere fatta all'Ufficio Tributario.

Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio. Si applica il quarto comma dell'art. 38 relativamente alle spese di rilascio della copia.

art. 34

Riunione dei processi.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

Se dinanzi alla stessa sezione pendono piu' processi relativi alla medesima controversia ovvero a piu' controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni, ancorche' relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la sezione, su richiesta di parte o d'ufficio ne dispone la riunione.

Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione, il presidente di questa, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina la sezione dinanzi alla quale i processi debbono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.

Il collegio, se nel corso del processo relativo a controversie connesse rileva che la riunione lo ritarda o lo rende piu' gravoso puo', con ordinanza motivata, disporre la separazione.

art. 35

Istruzione del processo.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

La Commissione Tributaria, al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione, ha tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli Uffici Tributarî delle singole leggi di imposta.

Il collegio puo' delegare l'esecuzione di tali adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti, tempestivamente avvertite, possono intervenire a far constatare a verbale le loro richieste e deduzioni.

Quando occorre acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessita', la commissione tributaria puo' richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato e la collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza. Del deposito della relazione e' data comunicazione alle parti. Il ricorrente e le altre parti intervenute o chiamate nel giudizio possono chiedere al presidente entro i trenta giorni successivi a tale comunicazione la fissazione di un termine per presentare una relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto. Nel caso di cui al comma precedente, la parte che vi abbia interesse puo' chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e ne sopporta le spese.

Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata, che non puo' essere impugnata separatamente dalla decisione.

art. 36

Documenti.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I documenti debbono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da esibire in due copie di cui una in carta semplice per l'altra parte. Dinanzi alla commissione centrale possono essere prodotti nuovi documenti, inerenti ai motivi dell'impugnazione o della difesa, soltanto insieme al ricorso, al ricorso incidentale o alle deduzioni della parte resistente. Le commissioni di primo e di secondo grado e la commissione centrale hanno facolta' di ordinare alle parti l'esibizione di documenti ritenuti necessari per le decisioni di rispettiva competenza.

Se i documenti non sono scritti in lingua italiana ovvero in altra lingua di cui le disposizioni vigenti ammettono l'uso, il presidente puo' nominare un traduttore, che presta giuramento dinanzi alla commissione a norma dell'art. 122 del codice di procedura civile.

Il compenso al traduttore e' liquidato dal presidente con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo, ed e' posto a carico della parte che ha provveduto, anche su ordine della commissione, all'esibizione dei documenti; per i documenti esibiti dal contribuente all'ufficio e da quest'ultimo prodotti in giudizio, il compenso al traduttore e' a carico del contribuente.

La commissione puo' autorizzare le parti o i loro rappresentanti, di cui all'art. 30, ad espletare la funzione di traduttore, previa prestazione del giuramento a norma del quarto comma del presente articolo.

art. 37

Contenuto delle decisioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

La decisione e' emessa in nome del Popolo italiano, e' sottoscritta dal presidente e dal relatore e deve contenere:

- 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalita' delle parti e della data in cui la decisione e' pronunciata;
- 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle domande e dei motivi in fatto e in diritto;
- 3) il dispositivo.

art. 38

Pubblicazione, comunicazione e notificazione delle decisioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

La decisione e' resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sulla decisione la

propria firma e la data.

Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito di cui al primo comma.

La segreteria rilascia entro dieci giorni dalla richiesta della parte copia autentica della decisione; se la decisione di condanna al pagamento di somme e' divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva. Il richiedente diverso dall'Ufficio Tributario deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze in base al costo del servizio.

Le parti hanno facolta' di provvedere direttamente alla notificazione della decisione e, in tal caso, hanno l'obbligo di depositare l'originale notificato presso la segreteria della Commissione Tributaria, la quale ne rilascia ricevuta. In caso di concorso di piu' comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale ad ogni effetto la comunicazione o la notificazione eseguita per prima.

art. 39

Norma di rinvio.

Testo: in vigore dal 31/05/1989

Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile, con esclusione degli articoli da 61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo comma, degli articoli da 90 a 97.

Per le attivita' degli impiegati di cui al primo comma dell'art. 13, valgono le disposizioni degli articoli 57 e 58 del codice di procedura civile concernenti le attivita' dei cancellieri.

art. 39 - bis

Errore sulla norma tributaria.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

La Commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

art. 40

Impugnazione dinanzi alla corte d'appello.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Decorso inutilmente per tutte le parti il termine per ricorrere alla commissione centrale, la decisione della commissione di secondo grado puo' essere impugnata entro novanta giorni avanti la Corte di appello per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie. L'avvenuta decorrenza del termine deve essere comprovata con certificato della segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata. L'impugnazione si propone mediante atto di citazione ai sensi dell'art. 342 del codice di procedura civile.

Competente a conoscere del gravame e' la Corte d'appello nel cui distretto ha sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata. La segreteria della commissione di secondo grado, su richiesta della cancelleria della Corte d'appello, trasmette a questa il fascicolo di ufficio, inserendovi copia della decisione impugnata.

Nel procedimento avanti la Corte d'appello si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul giudizio di appello, salvo quelle non compatibili con la natura del rapporto tributario. Si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 29 e la riassunzione del processo deve avvenire mediante ricorso alla commissione alla quale e' stato rinviato il processo stesso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

art. 41

Revocazione.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Contro le decisioni delle commissioni tributarie, che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnite, e' ammessa la revocazione ai sensi degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto relative al giudizio dinanzi alla commissione di secondo grado.

art. 42

Insediamiento delle commissioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Le disposizioni concernenti la costituzione delle commissioni tributarie e l'organizzazione delle relative segreterie si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto. Le commissioni saranno insediate in una data unica entro il 31 dicembre 1973 con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stessa.

Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse formalita' con separati successivi decreti. I ricorsi diretti alle commissioni non ancora insediate alla predetta data saranno presentati, con le modalita' indicate dall'art. 17, ai competenti uffici finanziari, che ne

cureranno l'invio, con le deduzioni di cui all'art. 18, alla segreteria della commissione entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione stessa.

art. 43

Controversie pendenti.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o a sezioni speciali delle stesse nonche' alle controversie che insorgono dopo l'entrata in vigore delle norme del presente decreto, queste si applicano a decorrere dalla data di insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42. Da tale data le controversie pendenti in prima istanza dinanzi alle commissioni provinciali o in seconda istanza dinanzi alla commissione centrale sono decise rispettivamente dalle commissioni di primo grado e dalle commissioni di secondo grado.

I fascicoli delle controversie in istruttoria alla predetta data presso gli uffici finanziari sono trasmessi alla segreteria della competente commissione con le deduzioni ed i documenti entro un anno dalla data stessa. Qualora alla predetta data non siano decorsi i termini previsti dalle leggi vigenti per proporre ricorso alle commissioni tributarie o per l'impugnazione della decisione della commissione distrettuale o provinciale, i termini per il ricorso o per la impugnazione secondo le norme del presente decreto decorrono dalla data stessa.

Nelle controversie decise entro la data di insediamento di cui al primo comma le parti possono esperire l'azione giudiziaria dinanzi ai tribunali, secondo le disposizioni di legge anteriormente vigenti, ovvero proporre il ricorso per cassazione, sempre che i rispettivi termini non siano decorsi. Dopo la data di insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42 le norme del presente decreto si applicano anche alle controversie relative a tributi soppressi gia' di competenza delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle controversie previste dal comma terzo dell'art. 1; i relativi fascicoli sono trasmessi dalle segreterie delle commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale rispettivamente alle segreterie delle commissioni di primo grado, di secondo grado e centrale.

Fino alla data d'insediamento delle commissioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 42, i ricorsi relativi ai tributi di nuova istituzione indicati nell'articolo 1 sono presentati, nei termini e nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17, ai competenti uffici finanziari, che li trasmettono con le proprie deduzioni alla commissione di primo grado entro novanta giorni dall'insediamento della stessa.

art. 44

Istanza per fissazione d'udienza.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Entro sei mesi dalla data di cui al secondo o al terzo comma dell'art. 42, il contribuente deve richiedere la trattazione del ricorso o dell'impugnazione da lui proposta, con istanza diretta alla commissione competente ai sensi dell'art. 43 e presentata all'ufficio finanziario competente.

Nell'istanza il contribuente deve anche indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15. In difetto di tale istanza il processo e' dichiarato estinto con ordinanza del presidente, da notificare alle parti. Dalla data della notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione. L'estinzione non opera se alla data di cui al primo comma e' stata depositata la decisione del ricorso o della impugnazione, ancorche' non ne sia stata effettuata la notificazione.

Nei procedimenti nei quali le commissioni hanno tenuto l'udienza di trattazione prima della predetta data, le relative decisioni devono essere depositate entro la data stessa; in mancanza i ricorsi o le impugnazioni si considerano pendenti anche agli effetti dell'art. 43.

art. 45

Componenti delle commissioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1982

I componenti delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale e delle relative sezioni speciali nonche' quelli delle commissioni censuarie restano in carica fino alla data di insediamento stabilita dal secondo comma dell'art. 42. Fino alla stessa data si provvedera' alle sostituzioni eventualmente occorrenti.

art. 46

Norme abrogate.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati:

l'art. 48 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021; gli articoli 100 e 101 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560; l'art. 29 del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; gli articoli 20, 21 e 32 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516; l'art. 2 del regio decreto legge 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840; le lettere b) del secondo comma e d) del terzo comma dell'art. 20, la lettera c) del primo comma dell'art. 21, le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1943, n. 153; l'art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514; l'art. 45, terzo comma, del decreto del

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 636

Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203; l'art. 6 della legge 5 gennaio 1956, n. 1; gli articoli 36 e 122 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ed ogni altra disposizione contraria e comunque incompatibile col presente decreto.

Dalla stessa data e' soppressa la competenza di merito della commissione centrale prevista da particolari disposizioni di legge.

art. 47

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.